REGOLAMENTO DI ARBITRATO

DI IFORMEDIATE

Art. 1 La Camera Arbitrale

A) La Camera Arbitrale è un servizio professionale di organizzazione, amministrazione e gestione di procedure arbitrali, realizzato da IforMediate.

B) IforMediate non decide le controversie, ma amministra i procedimenti d'Arbitrato in conformità al presente Regolamento, in ragione di un parallelo rapporto contrattuale di mandato collettivo, del tutto distinto da quello intrattenuto tra le parti e gli Arbitri, che le parti concludono, *per relationem*, anche con IforMediate, in forza del rinvio al presente Regolamento.

C) IforMediate:

1. amministra i procedimenti d'Arbitrato in tutte le materie civili per le quali detti procedimenti sono consentiti dalla Legge;
2. su mandato delle parti, nomina Arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non gestiti secondo il presente Regolamento;
3. ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti d'Arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti;
4. ha il compito di verificare che il procedimento arbitrale proceda senza inutili ritardi e nel rispetto della Convenzione arbitrale e del presente Regolamento.

D) Gli Arbitri conservano la più ampia autonomia decisionale rispetto a IforMediate.

E) IforMediate, pur occupandosi di selezione e nomina di Arbitri, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del loro operato, in quanto tutti gli Arbitri, quand'anche selezionati e nominati da IforMediate, conservano un esclusivo e diretto rapporto di mandato collettivo con le sole parti.

F) Gli Arbitri non sono in alcun caso autorizzati ad agire in nome o per conto di IforMediate, ma hanno il dovere di collaborare lealmente con esso per portare a termine nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile le procedure arbitrali.

G) Poiché tutta l'attività svolta da IforMediate è da considerarsi direttamente riconducibile alle parti, gli Arbitri, quand'anche nominati da IforMediate in nome e per conto delle parti, maturano e conservano il diritto al compenso per l'attività arbitrale svolta solo nei confronti delle parti stesse; IforMediate pertanto non assume ed è, anzi, espressamente manlevato, all'atto dell'accettazione dell'incarico da parte degli Arbitri o degli eventuali Consulenti tecnici, da qualsiasi responsabilità circa il pagamento dei compensi e dei rimborsi dovuti dai compromittenti agli Arbitri e agli altri terzi che, a qualsiasi titolo, dovessero essere intervenuti nel

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

procedimento arbitrale.

H) Arbitri e Consulenti tecnici, accettando il loro incarico, espressamente e irrevocabilmente riconoscono d'intervenire nella procedura arbitrale soltanto in forza di un mandato collettivo ricevuto dai compromittenti, rinunciando, di conseguenza, a qualsiasi pretesa verso IforMediate per il pagamento del proprio compenso, se non, una volta maturato il diritto alla liquidazione, nella percentuale pattuita con IforMediate rispetto alle somme di denaro già versate dalle parti a IforMediate stesso.

Art. 2_____Vigenza di regolamento e tariffe

A) A tutti i procedimenti d'Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato.

B) Le tariffe a carico delle parti saranno quelle in vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato.

Art. 3_____Applicazione

C) Il presente Regolamento dell'Arbitrato amministrato ("Regolamento") disciplina le procedure arbitrali ("Arbitrato") amministrate da IforMediate.

D) Il Regolamento è applicato nel caso in cui le parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando le parti abbiano comunque deferito la controversia a IforMediate. Il Regolamento è applicato inoltre quando una parte deposita una domanda d'Arbitrato contenente la proposta di ricorrere a un Arbitrato disciplinato dal Regolamento e l'altra parte accetta tale proposta.

E) Con il termine "parte", così come utilizzato nel presente Regolamento, s'intendono le parti dell'Arbitrato e i loro rappresentanti o consulenti legali. Con il termine "Giudice arbitrale" s'intendono sia l'Arbitro unico, sia il Collegio arbitrale.

Art. 4_____Regole applicabili all'arbitrato

A) L'Arbitrato è disciplinato:

1. dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda;
2. dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Giudice Arbitrale se compatibili con il Regolamento;
3. dalle regole disposte dal Giudice Arbitrale.

B) In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

C) Nello svolgimento dell'Arbitrato è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 5_____Luogo dell'Arbitrato

A) L'Arbitrato si svolge in Roma, Via Tuscolana 44, presso la sede di IforMediate, salvo diversa indicazione delle parti, accettata da IforMediate e dal Giudice arbitrale.

Art. 6_____Documentazione e modalità

A) Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la sede di IforMediate, in un originale per IforMediate, in un originale per ciascuna parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri.

B) Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all'indirizzo di PEC iformediate@pec.it e agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle parti ovvero a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

C) Il Giudice arbitrale deve depositare presso IforMediate una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

Art. 7 Conservazione dei documenti

IforMediate non è tenuto a conservare copia dei documenti depositati, dopo la conclusione dell'Arbitrato. Le parti che desiderano la restituzione dei documenti devono farne richiesta a IforMediate entro trenta giorni dalla conclusione dell'Arbitrato. Eventuali ulteriori accordi in merito alla conservazione dei file o dei documenti devono essere previsti per iscritto e IforMediate si riserva il diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi per tale servizio.

Art. 8 Avvio dell'Arbitrato

A) La parte istante (attore) deve depositare presso IforMediate la domanda di Arbitrato.

B) La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, deve essere proposta per iscritto, anche utilizzando eventuali moduli predisposti da IforMediate. In ogni caso la domanda contiene ovvero è accompagnata da:

1. nome e domicilio delle parti;
2. descrizione della controversia;
3. indicazione delle domande e relativo valore economico;
4. nomina dell'Arbitro o indicazione del numero di Arbitri e modalità della loro selezione;
5. eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
6. eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e la lingua dell'Arbitrato;
7. la procura conferita al difensore, se nominato;
8. la convenzione arbitrale.

C) La data d'inizio dell'Arbitrato decorre dal deposito della domanda.

D) IforMediate trasmette la domanda di Arbitrato al convenuto entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data del deposito del fascicolo completo.

E) L'attore può trasmettere la domanda di Arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso IforMediate, che provvede comunque alla sua trasmissione all'altra parte.

F) La parte convenuta dispone di 45 giorni per inoltrare una comunicazione a IforMediate o all'attore con cui aderire all'arbitrato – accettando il regolamento – o rifiutarlo. IforMediate in tal caso dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e rimette gli atti alla parte istante, con interruzione del rapporto contrattuale inerente all'Arbitrato nei confronti della parte istante e dell'Arbitro già nominato.

Art. 9 Memoria di replica

A) Il convenuto deve depositare presso IforMediate una memoria di replica, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, contenente ovvero accompagnata da:

1. nome e domicilio del convenuto;
2. esposizione della difesa;
3. indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
4. nomina dell'Arbitro o indicazione del numero di Arbitri e modalità della loro scelta;
5. eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
6. eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'Arbitrato;
7. la procura conferita al difensore, se nominato.

B) La memoria di replica deve pervenire presso IforMediate entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato. Tale termine può essere prorogato da IforMediate per giustificati motivi.

C) IforMediate trasmette la memoria di replica

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

alla parte istante entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

D) Il Convenuto può trasmettere memoria di replica all'attore, fermo restando l'obbligo di deposito della memoria stessa presso IforMediate, che provvede comunque alla sua trasmissione all'altra parte.

E) Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso IforMediate una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di replica. Tale termine può essere prorogato da IforMediate per giustificati motivi. IforMediate trasmette la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale al convenuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

F) Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. IforMediate trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro il terzo giorno lavorativo successivo dalla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

G) Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, l'Arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 10 Numero degli Arbitri

A) Se nella convenzione arbitrale non è stabilito, le parti fissano il numero degli Arbitri, decidendo fra Arbitro unico e Collegio arbitrale composto da almeno tre membri.

B) In assenza di accordo tra le parti sul numero degli Arbitri, il Giudice arbitrale è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, IforMediate può deferire la controversia a un collegio di tre membri, qualora lo ritenga opportuno per la complessità e per il valore della controversia.

C) Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di Arbitri superiore a quello previsto nella convenzione .

Art. 11 Requisiti degli Arbitri

A) Gli Arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri.

B) Non possono essere nominati Arbitri:

1. i minori;
2. gli interdetti;
3. gli inabilitati;
4. i falliti;
5. i protestati;
6. coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici;
7. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 1423/1956, 57/1962, 575/1965 e 646/ 1982, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
8. i condannati per reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 R.D.1736/1933, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
9. i condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto o per altri delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 12 Nomina degli Arbitri

A) Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti.

B) Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'Arbitro unico è nominato dal responsabile di IforMediate.

C) In caso di accordo delle parti per la nomina di un Arbitro unico, senza indicazione del relativo termine, lo stesso è stabilito da IforMediate. Se la nomina non viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

arbitrale o entro quello stabilito da IforMediate, l'Arbitro unico sarà nominato da IforMediate.

D) Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell'Arbitro unico, IforMediate assegna un termine alle parti per detta nomina. Decorso tale termine l'Arbitro unico viene nominato da IforMediate.

E) Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio arbitrale è così nominato:

1. ciascuna parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la parte non vi provvede l'Arbitro è nominato da IforMediate;
2. il Presidente del Collegio arbitrale è nominato da IforMediate. Le parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati dalle stesse. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato da IforMediate, il Presidente è nominato da IforMediate.

F) Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, IforMediate nomina quale Arbitro unico o quale presidente del Collegio arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

G) In caso di Arbitrato con più di due parti, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla nomina del Giudice arbitrale, o qualora le parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento, IforMediate stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, IforMediate, senza necessità di tener conto delle nomine eventualmente già effettuate dalle parti, nomina l'intero Collegio arbitrale.

Art. 13 Accettazione degli Arbitri

A) IforMediate comunica all'Arbitro l'avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l'Arbitro deve trasmettere a IforMediate una dichiarazione con la quale accetta la nomina, i compensi previsti per l'esecuzione dell'attività, il tempo stimato per l'emissione del lodo arbitrale, il Regolamento e la dichiarazione d'indipendenza.

B) Con riferimento alla dichiarazione d'indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

1. qualsiasi relazione in essere con le parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;
2. qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
3. qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.

C) IforMediate trasmette copia della dichiarazione alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte a IforMediate entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.

D) Decorso il termine previsto dal precedente comma 3 l'Arbitro è confermato da IforMediate se:

1. ha inviato una dichiarazione d'indipendenza senza precisazioni;
2. le parti non hanno sollevato osservazioni.

E) In ogni altro caso, IforMediate decide ai fini della conferma dell'Arbitro.

F) La dichiarazione d'indipendenza può essere ripetuta nel corso dell'Arbitrato fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta di IforMediate.

Art. 14 Ricusazione degli Arbitri

A) Ciascuna parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per ogni motivo che possa porre in dubbio l'indipendenza l'imparzialità degli stessi.

B) L'istanza deve essere depositata presso IforMediate entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione d'indipendenza o

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

C) L'istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre parti da IforMediate che stabilisce il termine per l'invio di eventuali osservazioni.

D) Le altri parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

E) Sull'istanza di ricusazione decide IforMediate sentito l'Arbitro ricusato.

Art. 15_____Sostituzione degli Arbitri

A) L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:

1. l'Arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
2. l'Arbitro non è confermato;
3. IforMediate accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;
4. IforMediate rimuove l'Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
5. l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

B) IforMediate sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal precedente comma 1.

C) Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l'Arbitro da sostituire. Se l'Arbitro non è nominato dalle parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato da IforMediate, oppure l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato da IforMediate.

D) IforMediate determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

E) In caso di sostituzione, il nuovo Collegio arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l'emissione del lodo arbitrale.

Art. 16_____Costituzione del Giudice Arbitrale

A) IforMediate trasmette al Giudice arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.

B) Gli Arbitri si costituiscono in Collegio arbitrale entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti e dei relativi allegati. Tale termine può essere prorogato da IforMediate per giustificato motivo.

C) La costituzione del Giudice arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dall'Arbitro o dagli Arbitri. Nel verbale vengono indicate la sede e la lingua dell'Arbitrato, oltre alle modalità e ai termini di svolgimento del procedimento.

D) In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione del Collegio arbitrale, IforMediate trasmette al nuovo Giudice arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Art. 17_____Poteri del Giudice Arbitrale

A) Il Giudice arbitrale può emettere provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nei limiti consentiti da eventuali norme inderogabili applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio dell'Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall'autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia a IforMediate, che ne informa prontamente il Giudice arbitrale e, se del caso, l'altra parte.

B) Il Giudice arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la riunione, se li ritiene connessi. Il Giudice arbitrale può disporre altresì la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario, tranne nell'ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.

C) Il Giudice arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l'assistenza delle parti, nonché il diritto di difesa.

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

Art. 18 Ordinanze del Giudice Arbitrale

1. Salvo quanto previsto in relazione al lodo arbitrale, il Giudice arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze del Collegio arbitrale sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
3. Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio arbitrale.
4. Le ordinanze del Collegio arbitrale sono pronunciate a maggioranza e sono revocabili.
5. Se l'ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 19 Incontro preliminare

A) Su richiesta di parte o per iniziativa dell'organo giudicante, il Giudice arbitrale può fissare un incontro preliminare con le parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente a oggetto:

   1. l'esame delle memorie delle parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l'ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze;
   2. la tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie;
   3. ogni altra questione che possa essere portata all'attenzione del Giudice arbitrale dalle parti.

B) L'incontro preliminare potrà essere condotto telefonicamente e ripetuto a seconda delle circostanze.

C) Il Giudice arbitrale può richiedere che ciascuna parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente a una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso IforMediate e notificate alle altre parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione del Giudice arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 20 Udienze

A) Le udienze sono fissate dal Giudice arbitrale d'intesa con IforMediate e comunicate alle parti con congruo preavviso.

B) Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

C) Se una parte non compare in udienza senza giustificato motivo, il Giudice arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso d'irregolarità nella convocazione, il Giudice arbitrale provvede a una nuova convocazione.

D) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. Il Giudice arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Art. 21 Istruzione probatoria

A) Il Giudice arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione arbitrale e delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Il Giudice arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti.

B) Il Giudice arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

C) Il Giudice arbitrale può ordinare alle parti, su richiesta debitamente motivata di una di esse, di produrre specifici documenti, o ca-

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

tegorie di documenti; qualora la parte richiesta sollevasse eccezioni, il Giudice arbitrale le valuterà e deciderà se ordinarne comunque la produzione o meno. Il richiedente dovrà comunque anticipare i costi e le spese per la preparazione del materiale e per l'assistenza del personale della parte richiesta, che saranno determinati dal Giudice arbitrale.

D) Il Collegio arbitrale può delegare un proprio membro per l'assunzione delle prove ammesse.

E) Ove il Giudice arbitrale disponga un ordine di comparizione di un testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'Arbitrato e cura le successive incombenze.

F) L'ordinanza del Presidente del Collegio è depositata dalla parte più diligente presso IforMediate che ne cura la trasmissione al Giudice arbitrale e alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

G) Il Giudice arbitrale, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della controversia e di ogni altra circostanza, può disporre l'assunzione anticipata delle testimonianze chiedendo al testimone di fornire, nel termine stabilito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

H) Il Giudice arbitrale può, omessa ogni udienza, decidere in base ai soli documenti, qualora le parti lo abbiamo previsto nella clausola compromissoria o nella convenzione arbitrale, oppure concordemente lo richiedano, anche nel corso del procedimento, in forma scritta.

Art. 22_____Consulenza tecnica

A) Il Giudice arbitrale, su istanza di parte o d'ufficio, può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la designazione a IforMediate.

B) Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento, ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.

C) Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a consentire alle parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori e consulenti tecnici di parte, alle operazioni di consulenza tecnica.

Art. 23_____Precisazione delle conclusioni

A) Quando il Giudice arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell'istruttoria e invita le parti a precisare le conclusioni.

B) Se lo ritiene opportuno o su richiesta di parte, il Giudice arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica, e un'udienza di discussione finale.

Art. 24_____Transazione e rinuncia agli atti

Le parti o i loro difensori comunicano a IforMediate la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando il Giudice arbitrale dall'obbligo di emettere il lodo arbitrale.

Art. 25_____Rinuncia all'istruttoria

A) Le parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere al Giudice arbitrale di decidere sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le parti.

B) Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. Il Giudice arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre parti non abbiano avuto la possibilità di contro-interrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

C) In qualsiasi momento prima dell'emissione del lodo arbitrale, il Giudice arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l'emissione del lodo arbitrale come previsti dal presente Regolamento, s'intendono automaticamente prorogati sino a quando il Giudice arbitrale non dichiari conclusa l'udienza stessa.

Art. 26____Procedimento Arbitrale Semplificato

A) Le controversie che, sulla base della clausola compromissioria o della convenzione arbitrale o su espressa e concorde richiesta delle parti – da proporsi congiuntamente per iscritto entro la prima udienza –, possono essere ammesse al procedimento per Arbitrato semplificato, non devono presentare particolari complessità e devono essere ricomprese entro un limite massimo di valore non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), comprendendo in questo limite complessivo anche il valore dell'eventuale domanda riconvenzionale.

B) Nel caso in cui il limite massimo di valore della controversia di cui al comma precedente venisse per qualsiasi ragione superato, l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario.

Art. 27_____Regole dell'Arbitrato Semplificato

A) Il Giudice arbitrale organizza il procedimento arbitrale in tre udienze:

1. la prima dedicata a individuare con le parti le questioni da decidere;
2. la seconda dedicata all'assunzione delle prove;
3. la terza, a breve distanza di tempo, per la discussione della causa e la decisione.

B) Il Giudice arbitrale, su decisione propria o su richiesta di parte, potrà interrogare le parti e ed escutere un numero massimo di due testimoni per parte, che dovranno presentarsi alla seconda udienza, a pena d'inammissibilità.

C) Eventuali domande nuove poste dalle parti nel corso del procedimento arbitrale semplificato comporteranno il suo mutamento in procedimento arbitrale ordinario.

D) Il deposito del lodo arbitrale da parte del Giudice arbitrale dovrà avvenire entro otto mesi dalla sua costituzione.

E) Allo scadere del termine di cui al comma precedente e in mancanza di richiesta congiunta di proroga, il Giudice arbitrale potrà decidere sulla base delle risultanze sin lì emerse.

F) Le parti, richiedendo un procedimento arbitrale semplificato, incaricano espressamente il Giudice arbitrale di decidere sulla base delle risultanze che emergeranno nelle tre udienze sopra descritte e s'impegnano a svolgere tutte le proprie difese durante tali udienze, secondo le indicazioni del Giudice arbitrale.

G) Relativamente al procedimento arbitrale semplificato, per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente articolo vale quanto è stabilito dalla Convenzione arbitrale delle parti o dal Giudice arbitrale.

Art. 28____Procedimento Arbitrale Documentale

A) Le controversie che, sulla base della clausola compromissoria o della convenzione arbitrale o su espressa e concorde richiesta delle parti – da proporsi congiuntamente per iscritto entro la prima udienza –, possono essere ammesse al procedimento per Arbitrato documentale, non devono presentare particolari complessità e devono essere ricomprese entro un limite massimo di valore non superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprendendo in questo limite complessivo anche il valore dell'eventuale domanda riconvenzionale.

B) Perché la controversia possa essere ammessa al procedimento solo su documenti è necessario, inoltre, che il Giudice arbitrale, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che, a suo insindacabile giudizio, il caso concreto rende possibile raggiungere una decisione anche prescin-

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

dendo dalla audizione orale delle parti e dei testi e dalla discussione orale della causa.

C) Nel caso in cui il valore della controversia per qualsiasi ragione superasse il limite di cui al comma 1 del presente articolo ma rientrasse nei limiti previsti dall'art. 26 comma 1, l'Arbitrato prosegue nella forma del procedimento arbitrale semplificato; qualora il valore della controversia non rientrasse in tale limite, l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario.

Art. 29_____Regole dell'Arbitrato Documentale

A) In merito alle controversie ammesse al procedimento arbitrale documentale il Giudice arbitrale potrà, omessa ogni udienza, decidere in base ai soli documenti prodotti dalle parti.

B) Le parti, richiedendo un Arbitrato solo su documenti, esonerano espressamente il Tribunale arbitrale dall'ascoltarle e rinunciano all'audizione di testimoni, impegnandosi a svolgere tutte le proprie difese solo per iscritto secondo le indicazioni del Giudice arbitrale.

C) Il Giudice arbitrale, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenesse necessario, potrà comunque ascoltare una o entrambe le parti per richiedere chiarimenti sul contenuto della documentazione prodotta.

D) Le parti possono trasmettere al Giudice arbitrale dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione dei fatti; ciascuna di esse, per poter essere presa in considerazione, dovrà contenere in calce la dichiarazione firmata che l'attestazione contiene tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata al Giudice arbitrale e della responsabilità da questi assunta in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.

E) Le parti potranno trasmettere al Giudice arbitrale perizie giurate di professionisti iscritti a albi o collegi professionali competenti sulle materie della controversia.

F) Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle parti, a pena d'inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione alla controparte della domanda d'Arbitrato.

G) Il deposito del lodo arbitrale da parte del Giudice arbitrale dovrà avvenire entro quattro mesi dalla sua costituzione.

H) Relativamente al procedimento arbitrale documentale, per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente articolo vale quanto è stabilito dalla Convenzione arbitrale delle parti o dal Giudice arbitrale.

Art. 30_____Lodo arbitrale

A) Il lodo arbitrale è deliberato dal Collegio arbitrale a maggioranza dei voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.

B) Il lodo arbitrale è redatto per iscritto e contiene:

1. l'indicazione dell'Arbitro o degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori;
2. l'indicazione della convenzione arbitrale;
3. l'indicazione della natura rituale o irrituale del procedimento arbitrale, a quale legge il procedimento è assoggettato, se la decisione è presa secondo diritto o secondo equità;
4. l'indicazione della sede dell'Arbitrato;
5. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
6. l'esposizione dei motivi della decisione;
7. il dispositivo;
8. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto da IforMediate e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
9. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

C) Il lodo arbitrale è sottoscritto da tutti i membri del Collegio arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel lodo arbitrale viene dato atto dell'impedimento o del

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.

D) Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

E) Il Giudice arbitrale dovrà depositare il lodo arbitrale presso la segreteria IforMediate in tanti originali quante sono le parti, più una copia.

F) IforMediate trasmetterà a ogni parte, con lettera raccomandata A/R, un originale del lodo arbitrale entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data del deposito, a condizione di aver percepito il saldo dei compensi e dei costi della procedura da essa determinati, comprensivi degli onorari e delle spese degli Arbitri e dei Consulenti tecnici d'ufficio e di ogni altro costo, onorario o spesa; le parti esonerano IforMediate espressamente e irrevocabilmente dall'obbligo di trasmettere il lodo arbitrale sino al decimo giorno lavorativo successivo al saldo effettivo di tutte le somme dovute.

G) Agli Arbitri è fatto espresso e assoluto divieto di trasmettere direttamente il lodo arbitrale alle parti.

H) L'Arbitro che non rispetti la disposizione di cui al comma precedente:

1. rinuncia a ogni compenso relativo al procedimento arbitrale;
2. s'impegna a restituire a IforMediate ogni somma eventualmente già percepita per tale procedimento;
3. s'impegna in solido con tutte le parti debitrici, nei confronti di IforMediate, degli altri Arbitri, delle parti vittoriose e di eventuali altri professionisti intervenuti nella procedura, relativamente a ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, dalle parti debitrici per il procedimento arbitrale, ivi comprese le somme dovute dalle parti soccombenti alle parti vittoriose ed eventuali spese sostenute dalle parti creditrici per tentare il recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale, fatto salvo il maggior danno.

Art. 31 Costi del procedimento

A) Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

B) IforMediate determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Giudice arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nel tariffario.

C) Salvo diversa convenzione con le parti, le tariffe minime e massime per i procedimenti di Arbitrato ordinario, semplificato e documentale sono quelle indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.

D) Ciascuna parte dovrà corrispondere a IforMediate la propria quota parte delle competenze e delle spese. Le parti possono comunque concordare una diversa ripartizione di oneri e spese. L'accordo di IforMediate per la fornitura dei propri servizi è stipulato con la parte, con il suo consulente legale, o con qualunque altro rappresentante della parte nell'ambito dell'Arbitrato. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.

E) Salvo diversa convenzione con IforMediate, ciascuna parte dovrà versare le tariffe d'Arbitrato tramite bonifico bancario sul c/c itrattenuto da I.F.O.R. con la Banca Popolare di Sondrio (IBAN IT87 O 05696 03224 00000 3018X15), nei seguenti tempi:

1. quanto alle spese di segreteria previste dall'Allegato A, all'atto del deposito della domanda d'Arbitrato o della memoria di replica;
2. quanto al 30% delle tariffe previste dall'Allegato A, entro la prima udienza o, nel caso di procedimento d'Arbitrato documentale, entro il deposito della documentazione;
3. quanto al saldo delle tariffe e delle spese di procedura, entro il deposito del lodo arbitrale.
4. Il Giudice arbitrale ha la facoltà di precludere alla parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze.
5. Nel caso in cui le parti, per la medesima controversia, abbiano tentato infruttuosamente un tentativo di mediazione

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

presso IforMediate, le indennità di mediazione (spese di mediazione escluse le spese d'avvio e le eventuali spese accessorie) da esse versate per il procedimento verranno interamente detratte dalle tariffe massime d'Arbitrato.

6. Le parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le tariffe, spese e costi della procedura arbitrale di IforMediate. Nel caso in cui una parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella a essa spettante in relazione agli oneri, onorari e spese effettivamente dovuti, il Giudice arbitrale potrà disporre con il lodo arbitrale il pagamento di tali importi a carico delle parti debitrici.

7. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto da una parte, IforMediate può richiederlo alle altre parti e fissare un termine per il pagamento.

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

Allegato A.

Tariffe dell'Arbitrato Irrituale Documentale:

basato solo su prove documentali, senza audizione delle parti, prove testimoniali e dibattimento orale.

Valore della controversia (euro)	Arbitro unico (euro)		Collegio arbitrale (euro)	
	min	max	min	max
fino a 1.000,00	100,00	180,00	//	//
da 1.000,01 a 5.000,00	200,00	300,00	//	//
da 5.000,01 a 10.000,00	400,00	500,00	//	//
da 10.000,01 a 25.000,00	600,00	700,00	1.200,00	1.900,00
da 25.000,01 a 50.000,00	800,00	1.300,00	2.200,00	3.400,00
da 50.000,01 a 100.000,00	1.800,00	2.800,00	5.100,00	7.000,00
da 100.000,01 a 250.000,00	3.500,00	5.900,00	9.500,00	15.500,00

Tariffe dell'Arbitrato Irrituale Semplificato:

procedimento in 3 udienze, con massimo 2 testimoni per parte.

Valore della controversia (euro)	Tariffe minime e massime per Arbitro unico e Collegio arbitrale (euro)
fino a 500.000,00	Tariffe dell'Arbitrato Ordinario scontate del 25%.

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

Tariffe dell'Arbitrato Irrituale Ordinario:

senza limitazioni sul dibattimento orale.

Valore della controversia (euro)	Arbitro unico (euro)		Collegio arbitrale (euro)	
	min	max	min	max
fino a 5.000,00	400,00	600,00	//	//
da 5.000,01 a 10.000,00	700,00	1.000,00	//	//
da 10.000,01 a 25.000,00	1.100,00	1.900,00	2.000,00	3.900,00
da 25.000,01 a 50.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
da 50.000,01 a 100.000,00	3.100,00	5.000,00	6.100,00	11.000,00
da 100.000,01 a 250.000,00	5.100,00	12.000,00	11.100,00	25.000,00
da 250.000,01 a 500.000,00	12.100,00	22.000,00	25.100,00	47.000,00
da 500.000,01 a 1,000.000,00	22.100,00	35.000,00	47.100,00	72.000,00
da 1.000.000,01 a 2.500.000,00	35.100,00	58.000,00	72.100,00	110.000,00
da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	58.100,00	85.000,00	110.100,00	175.000,00
da 5.000.000,01 a 10.000.000,00	85.100,00	105.000,00	175.100,00	235.000,00
da 10.000.000,01 a 25.000.000,00	105.100,00	130.000,00	235.100,00	295.000,00
da 25.000.000,01 a 50.000.000,00	130.100,00	180.000,00	295.100,00	385.000,00
da 50.000.000,01 a 100.000.000,00	180.100,00	240.000,00	385.100,00	500.000,00
Oltre i 100.000.000,00	Valori min e max dello scaglione precedente, oltre allo 0,04% sull'eccedenza di 100.000.000,00. Tetto massimo € 258.000,00.		Valori min e max dello scaglione precedente, oltre allo 0,1% sull'eccedenza di 100.000.000,00. Tetto massimo € 700.000,00.	

*Agli importi indicati nelle tabelle vanno aggiunti i diritti di segreteria, pari a **€ 98,70** (novantotto/70) per parte. Somme espresse in euro, al netto dell'IVA.*

NOTE ALLE TARIFFE D'ARBITRATO.

Ciascuna parte deve versare le tariffe di arbitrato indicate dalle tabelle.

Le tariffe, comprese tra un importo minimo e uno massimo, sono determinate in base al valore della controversia e comprendono gli onorari degli Arbitri e i compensi per la Camera arbitrale.

IforMediate, per determinare gli onorari, tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza.

Per controversie di valore fino a € 10.000,00 organizziamo solo Arbitrati con Arbitro unico.

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

In caso di tentativo di mediazione esperito presso IforMediate per la medesima controversia, le indennità di mediazione (spese di mediazione escluse le spese di avvio e le eventuali spese accessorie) già versate dalle parti per il procedimento verranno scontate dalle tariffe massime d'Arbitrato.

Ciascuna parte dovrà corrispondere la propria quota parte degli onorari e delle spese: le parti saranno comunque obbligate in solido al pagamento dell'intera tariffa dovuta.

Per determinare il valore della controversia si applicano i criteri seguenti:

1. il valore della controversia equivale alla somma delle domande formulate dalle parti volte ad una pronuncia di condanna o costitutiva;
2. consideriamo, per stabilire il valore della controversia, la sola domanda in via principale, se la parte formula domande principali e subordinate;
3. il valore della controversia equivale alla somma dei valori di tutte le pretese, se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata;
4. il valore della domanda equivale all'intero ammontare del credito oggetto di accertamento, se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso;
5. il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte; se è superiore, si calcola la sola eccedenza;
6. se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali la Camera Arbitrale ha svolto le attività di accertamento;
7. stabiliamo con equo apprezzamento il valore della controversia indeterminato o non determinabile;
8. determiniamo il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti nei punti precedenti se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

Gli onorari comprendono i seguenti servizi resi da IforMediate per la gestione del procedimento:

1. ricevimento e trasmissione degli atti;
2. controllo di regolarità formale degli atti;
3. convocazione e ospitalità delle udienze nei locali;
4. presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze.

Sono esclusi dalle tariffe indicate nelle tabelle e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, i seguenti servizi resi da IforMediate:

1. diritti di segreteria, pari a euro 98,70 (al netto dell'IVA) per parte;
2. fotocopie di atti in un numero di copie insufficiente, comprese eventuali copie di atti e documenti effettuati da IforMediate per il C.T.U.;
3. fotocopie di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo;
4. spese per bolli e altre imposte, ivi comprese imposte di registro e di trascrizione dei lodi arbitrali;
5. servizi di registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi tracciati;
6. servizi di traduzione simultanea;
7. servizi di videoconferenza;
8. spese per perizie e consulenze tecniche;
9. spese di trasferta del personale nel caso di udienze tenute all'esterno dei locali di IforMediate.

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ARBITRATO E DELLE TARIFFE E APPROVAZIONE SPECIFICA DEGLI ARTT.

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 EX *C.C. ART. 1341, C. 2:*

Luogo _____ **Data** _____

A) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

B) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

C) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

D) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

E) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

F) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

G) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

H) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

I) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

Via Tuscolana n. 44
00182 Roma
C.F. 07399880587
P.IVA 10783631004
T. +39 06 6485 0030
F. +39 06 8745 9174
info@iformediate.com
www.iformediate.com